

**COMUNE DI ADRANO**

(Città Metropolitana di Catania)

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA**

N 18 DEL 07-06-2022

**OGGETTO:** Variante destinazione urbanistica (Aree con Reparti Archeologici e sede stradale) dell'area distinta in catasto al foglio 74, particelle 3190 e 3192, promossa dalla ditta Moschitta Alfio – sentenza n.795/2009 TAR di Catania.

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di giugno, alle ore 12,36 nella Segreteria del Comune di Adrano, assistito dal Segretario Generale, avv. Innocenza Battaglia

**IL COMMISSARIO AD ACTA**

con i poteri del Consiglio comunale

**VISTA** la sentenza n.795/2009 il TAR di Catania che ha accolto il ricorso presentato dal sig. Moschitta Alfio e dichiarato l'obbligo del Comune di Adrano di "provvedere a dare sistemazione urbanistica alla zona del terreno del ricorrente, entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione della sentenza";

**VISTA** l'ordinanza n. 443/2010, prot. n. 28410 del 07/09/2010, con cui il TAR di Catania ha nominato Commissario ad Acta per l'esecuzione della sentenza, il Dirigente della V Area Funzionale del Comune di Biancavilla;

**VISTO** che, in esito ai chiarimenti effettuati dal Commissario ad Acta, il TAR di Catania, con ordinanza n. 958/2019, del 29.04.2019, a fronte degli adempimenti rappresentati dal Commissario ad Acta, provvedeva alla sostituzione dello stesso con la nomina dell'Ing. Capo del Dipartimento Gestione Tecnica della Città Metropolitana di Catania, con facoltà di delega a funzionario in possesso di adeguata competenza professionale;

**VISTA** La delega prot. n. 49226 del 09/09/2019 con la quale l'Ing. Capo della Città Metropolitana di Catania ha delegato l'Ing. Cosimo Pulvirenti, Funzionario in servizio della Città Metropolitana di Catania, all'espletamento delle funzioni sostitutive assegnate con la prefato atto di nomina;

**VISTA** l'Ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo di Catania n. 1161/2022, che ha concesso al Commissario ad Acta Ing. Cosimo Pulvirenti una proroga dei termini per l'espletamento dell'attività di 60 giorni, con scadenza fissata per il 25/06/2022;

**VISTA** la proposta di deliberazione prot. n. 151 del 07.06.2022, presentata dal Responsabile del VII Settore e corredata dai prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 53 della legge 142/1990, nel testo introdotto in Sicilia con L.R. n. 48/1991 e s.m.i. e dagli atti in essa richiamati;

**Ritenuta** la superiore proposta meritevole di approvazione;

**VISTO** l' O.R.EE.LL.

VISTO il D.Lgs. 267/2000


**DELIBERA**

Per i motivi meglio esposti in premessa e nella superiore proposta richiamata che devono intendersi riportati e trascritti di:

- 1) Approvare in via sostitutiva, la proposta di deliberazione allegata alla presente prot. n. 151 del 07.06.2022 che ne costituisce parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto "Variante destinazione urbanistica (Aree con Reparti Archeologici e sede stradale) dell'area distinta in catasto al foglio 74, particelle 3190 e 3192, promossa dalla ditta Moschitta Alfio – sentenza n.795/2009 TAR di Catania", secondo le risultanze in essa proposta contenute.
- 2) Dare mandato al Responsabile del Settore VII, di provvedere alla pubblicazione del presente atto e di tutta la documentazione connessa, nei termini e secondo le modalità previste dell'art. 3, della L.R. 71/78, compresa la trasmissione dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della presente variante e della relativa documentazione per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 4 L.R. n. 71/1978;
- 3) Dare atto che il presente schema è soggetto a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito [www.comune.adrano.ct.it](http://www.comune.adrano.ct.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente".


Il Commissario ad Acta

Ing. Cosimo Pulvirenti



Il Segretario Generale

Avv. Innocenza Battaglia





**COMUNE DI ADRANO**  
**(Provincia di Catania)**



Prot. n° 151 del 07-06-2022

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIO AD ACTA CON I POTERI DEL**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** Variante destinazione urbanistica (Aree con Reperti Archeologici e sede stradale) dell'area distinta in catasto al foglio 74, particelle 3190 e 3192, promossa dalla ditta Moschitta Alfio - sentenza n. 795/2009 TAR di Catania

**Fase - PROPONENTE: VII SETTORE**

prot. (Vedi etichetta)

RISULTATO ISTRUTTORIA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

*(ai sensi dell'art. 6, comma 2, del vigente Regolamento sui controlli interni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 15/03/2013, così come modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.11 del 05/05/2015)*

X Favorevole

f.to il Responsabile del VII Settore

Dott. Ing. Rosario Gorgone

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

*(ai sensi dell'art. 7, comma 3, del vigente Regolamento sui controlli interni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 15/03/2013, così come modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.11 del 05/05/2015)*

X Favorevole

Contrario

f.to il sostituto del Responsabile del IV Settore

(Dott.ssa Maria Garofalo)

**Fase - SEGRETARIO GENERALE**

RICHIESTA SUPPLEMENTO ISTRUTTORIA

PROT. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Innocenza Battaglia)

\_\_\_\_\_

**RITRASMESSA DAL SETTORE**

PROT. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(dott. Ing. Rosario Gorgone)

\_\_\_\_\_

**TRASMESSA ALLA GIUNTA COMUNALE**

ADRANO LI \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Innocenza Battaglia)

\_\_\_\_\_

## Proposta dell'ufficio

### A. Premesso

- A.1. che con sentenza n. 795/2009 il TAR di Catania ha accolto il ricorso presentato dal sig. Moschitta Alfio e dichiarato l'obbligo del Comune di Adrano di "provvedere a dare sistemazione urbanistica alla zona del terreno del ricorrente, entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione della sentenza";
- A.2. che con ordinanza n. 443/2010, trasmessa dall'ufficio legale dell'ente il 07/09/2010, prot. 28410, il TAR di Catania ha nominato Commissario ad Acta per l'esecuzione della sentenza, il dirigente della V Area Funzionale "Territorio, Ambiente, Urbanistica" del limitrofo Comune di Biancavilla, ing. P. Mancari. Il predetto Commissario ad Acta si è insediato presso il Comune di Adrano, giusto verbale del 10 settembre 2010;
- A.3. Che con relazione del 22/09/2010, prot. 1164, il Responsabile del 1 Servizio della III A. F. – Programmazione Urbanistica ha effettuato la ricognizione tecnica relativa agli adempimenti discendenti dalla sentenza n. 795/09;
- A.4. Che con nota prot. 1165/III A.F./ 1° Serv. del 22/09/2010, il Commissario ad Acta ha richiesto il parere relativo alla variante urbanistica alla Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Catania;
- A.5. Che con nota prot. 4720, del 21/12/2010 la Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Catania, VIII Unità Operativa di base per i Beni Paesaggistici, Naturali e Naturalistici in Sinistra del Fiume Simeto ed Etnei, ha precisato che "..... il proprio parere sulla citata variante al P.R.G. è sostituito dal pronunciamento del Consiglio Regionale dell'Urbanistica (CRU).";
- A.6. Che alla suddetta nota prot. 4720/2010, risulta allegata l'ulteriore nota prot. 630/U.O. X, del 25/10/2010 dell'U. O. X Beni Archeologici laddove in relazione alla zona oggetto della variante si evidenzia l'esecuzione di specifici saggi di scavo effettuati negli anni 1998 e 1999 che "hanno messo in luce diverse tombe databili al III-II secolo a. C.", precisando, peraltro, che "l'ampliamento proposto dal Comune di Adrano per le aree d'interesse archeologico ricadenti nella zona di piazza Eurlios e della Caserma dei Carabinieri risponde alle osservazioni avanzate da questo ufficio nella sopraccitata nota prot. 2393, del 02/05/2000 ....."
- A.7. Che con nota prot. 69/III A.F. del 31 gennaio 2010 il Commissario ad Acta ha richiesto all'Ufficio del Genio Civile di Catania il parere previsto dall'art. 13, della legge 64/74, così come sostituito dall'art. 89, del d.P.R. 380/2001 e ss. mm. ii.;
- A.8. Che a seguito dell'adozione del nuovo P.R.G., avvenuta con delibera del Commissario ad Acta n. 1, del 04/02/2011, con verbale del 07/02/2011, l'ing. P. Mancari, Commissario ad Acta nominato dal TAR di Catania, ha dichiarato cessati le ragioni di cui alla sentenza n. 795/09;
- A.9. Che con successiva nota prot. 3073, del 08/02/2011 il Commissario ad Acta ing. P. Mancari, informava il competente TAR di Catania dell'avvenuta adozione della variante generale del P.R.G. di Adrano e, quindi, della cessazione delle ragioni di cui alla sentenza n. 795/09;
- A.10. Che con nota prot. 18930, del 27/05/2014 lo studio legale dell'avv. G. Currao e G. Nicolosi, in nome e per conto del sig. Moschitta Alfio, invitava il Commissario ad Acta ad ottemperare all'ordinanza 443/2010 del TAR Catania e a dare piena attuazione alla sentenza n. 795/2010, evidenziando che in effetti l'adozione del nuovo strumento urbanistico non imprimeva la nuova destinazione dei fondi, essendo la delibera solo il primo passaggio dell'articolato iter procedurale;

- A.11. Che con successiva nota prot. 12702, del 06/06/2014, il Commissario ad Acta, ing. P. Mancari, chiedeva al Tribunale Amministrativo di Catania il parere circa la necessità di proseguire il procedimento relativo al conferimento della destinazione urbanistica ai fondi interessati dalla sentenza 795/09;
- A.12. Che il Tribunale Amministrativo di Catania si pronunciava in merito con l'ordinanza n. 1859/15, del 08/07/2015 disponendo il proseguo dell'incarico del Commissario ad Acta;
- A.13. Che con nota prot. 21947, del 27/07/2015 il Commissario ad Acta comunicava il suo insediamento in data 18/08/2015, per il proseguo dell'iter della variante urbanistica;
- A.14. Che con verbale prot. 24024, del 18/08/2015 il Commissario ad Acta effettuava l'insediamento e incaricava il responsabile del VII Settore Urbanistica – opere pubbliche ad effettuare la ricognizione degli atti;
- A.15. Che con nota prot. 38463, del 03/12/2015 veniva richiesto il parere ai sensi dell'art. 13 della legge 64/74, come sostituito dall'articolo 89, del d.p.r. 380/2001 all'Ufficio del Genio Civile di Catania;
- A.16. Che con nota prot. 38465, del 03/12/2015, veniva richiesto il parere alla Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Catania;
- A.17. Che con parere prot. 14218, del 27/01/2016 l'ufficio del Genio Civile di Catania confermava "il parere espresso ai sensi dell'art. 13, della legge 64/74 in data 17/11/2004 prot. 32630 sulla destinazione urbanistica dell'area";
- A.18. Che la Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Catania con nota prot. 1445, del 27/01/2016 restituiva il carteggio relativo alla variante evidenziando che il parere richiesto sarebbe stato reso in seno al C. R. U. (Consiglio Regionale d'Urbanistica);
- A.19. Che con nota prot. 5662, del 24/02/2016 venivano richiesti i titoli di proprietà al sig. Moschitta Alfio e al sig. Rapisarda Salvatore, al fine di verificare la proprietà dei fondi interessati dalla variante urbanistica;
- A.20. Che con nota prot. 9474, del 30/03/2016 il comune di Adrano comunicava al sig. Moschitta e al sig. Rapisarda Salvatore, tra l'altro, che "il sig. Moschitta Alfio non è proprietario della particella 3188, almeno a far data dalla stipula dell'atto di compravendita n. 4997, del 21/07/2000";
- A.21. Che l'avv. Giuseppe Nicolosi, in nome e per conto del sig. Moschitta Alfio, con nota del 05/05/2016 invitava l'amministrazione e il Commissario ad Acta "a voler dare completa ottemperanza, senza alcun indugio, alla sentenza n. 795/2009 del TAR Catania ormai passata in giudicato ... L'attuale titolarità della ex particella a seguito della sua soppressione nonché delle varie particelle da essa residue, esula dal giudicato formale e sostanziale di cui alla sentenza in questione (che riguarda altre particelle)";
- A.22. Che detta problematica sulla titolarità della proprietà della particella 3188 e corrispondente alla particella 715, veniva sottoposta dal Commissario ad Acta al TAR di Catania con nota prot. 11617, del 06/06/2016;
- A.23. Che con ordinanza Collegiale n. 1952/2016, trasmessa all'ente con nota del 08/08/2016, il TAR stabiliva:
- a) Che, con riferimento alla titolarità della proprietà della particella 3188, che la stessa non fosse più di proprietà del ricorrente come evidenziato nella nota di richiesta di nomina del commissario ad Acta depositata in giudicato il 09/03/2010;

b) La proroga di 180 giorni del mandato del Commissario ad Acta;

- A.24. Che con nota del 24/05/2018 gli avvocati G. Nicolosi e G. Currao chiedevano al TAR di Catania di ordinare al Commissario ad Acta ing. P. Mancari l'adozione dei provvedimenti necessari per assegnare la giusta destinazione urbanistica al fondo del sig. Moschitta Alfio;
- A.25. Che con ordinanza n. 598/2019 il TAR di Catania assegnava al Commissario ad Acta il termine perentorio di giorni 15 per relazionare su tutta l'attività posta in essere dalla nomina e fino all'adozione della suddetta ordinanza, riservandosi all'esito dell'esame dei documenti di ogni determinazione anche in merito all'eventuale sostituzione del Commissario;
- A.26. Che in esito ai chiarimenti effettuati dal Commissario ad Acta, il TAR di Catania con ordinanza n. 958/2019, del 29/04/2019, a fronte degli impedimenti rappresentati dal Commissario ad Acta, provvedeva alla sostituzione dello stesso con la nomina dell'ing. Capo del Dipartimento Gestione Tecnica della città Metropolitana di Catania, con facoltà di delega a funzionario in possesso di adeguata competenza professionale;
- A.27. Che con verbale prot. 29868, del 18/09/2019 s'insediava presso il comune di Adrano l'ing. Cosimo Pulvirenti, funzionario della Città Metropolitana di Catania, appositamente delegato, per le funzioni dall'ing. Capo della citata Città Metropolitana, con atto n. 49226, del 09/09/2019;
- A.28. Che a fronte della modifica della struttura organizzativa e dell'assegnazione delle competenze in materia urbanistica all'arch. A. Rosano il procedimento veniva assegnato a quest'ultimo;
- A.29. Che con nota prot. 64357, del 13/11/2019 il commissario ad Acta ing. C. Pulvirenti, a fronte della necessità di effettuare la verifica di assoggettabilità della variante urbanistica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e art. 8 D.P.R. 8 luglio 2014, n. 23 e dei ritardi accumulatisi a causa della modifica della struttura organizzativa chiedeva un ulteriore proroga per la definizione del procedimento e al contempo chiarimenti relativamente all'esclusione della particella 3188 di proprietà diversa del ricorrente sig. Moschitta Alfio;
- A.30. Che con ordinanza n. 3158/2019, del 31/12/2019 il TAR di Catania disponeva l'acquisizione a carico del ricorrente di una visura storica nella quale venissero precisati per quali particelle di proprietà residuasse l'interesse all'esecuzione della sentenza;
- A.31. Che con ordinanza n. 619, del 09/03/2020 il TAR di Catania precisava che l'interesse alla variante permaneva con riferimento alle particelle 3190 e 3192 del foglio 74 di proprietà del sig. Moschitta Alfio. Al contempo veniva stabilita un ulteriore proroga di 120 giorni per l'espletamento del mandato commissariale;
- A.32. Che con istanza prot. 19107, del 12/06/2020 all'Assessorato Territorio ed Ambiente veniva avviata la procedura di assoggettabilità della variante urbanistica;
- A.33. Che in data 15/06/2020 veniva inserito nel portale Valutazioni Ambientali dell'Assessorato Territorio ed Ambiente il Rapporto Ambientale Preliminare della variante urbanistica;
- A.34. Che con nota prot. 9153, del 25/06/2020 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, Dipartimento dell'Urbanistica Servizio 4, Affari Urbanistici Sicilia Sud Orientale, veniva avviata la consultazione per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. – art. 8 D.P.R. 8 luglio 2014, n. 23;
- A.35. Che con nota prot. 22046, del 06/07/2020 il commissario ad acta ing. C. Pulvirenti, dopo avere evidenziato lo stato delle procedure di variante urbanistica, al fine di consentire la

definizione del procedimento chiedeva un ulteriore proroga per la variante urbanistica di che trattasi;

- A.36. Che con nota prot. 13496, del 05/10/2020 l'Assessorato Territorio ed Ambiente trasmetteva al dirigente del servizio 1 D.R.A. e p.c. al comune di Adrano l'intero carteggio relativo al Rapporto Preliminare Ambientale;
- A.37. Che con nota prot. 5066, del 17/02/2021 il Responsabile del VII Settore, arch. A. Rosano, al fine di dare pronta definizione a quanto stabilito dal TAR Catania, chiedeva all'Assessorato Territorio ed Ambiente lo stato delle procedure finalizzate alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. della Variante urbanistica, a fronte dell'intervenuta modifica normativa di cui all'art. 18, comma 9 della legge reg. 19/2020;
- A.38. Che con D.D.G. n. 47, del 18/03/2021 l'Assessorato Territorio ed Ambiente, Dipartimento Regionale Urbanistica decretava ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4 del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., in conformità al parere n. 18/2021 del 29/01/2021, corretto nella seduta plenaria del 24/02/2021, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionali, che la proposta di "Variante Urbanistica di cui alla sentenza TAR di Catania 795/2009 e ordinanza 219/2020. Comune di Adrano – Ditta proponente Moschitta Alfio" non era da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica";
- A.39. Che il suddetto decreto veniva notificato al comune di Adrano con nota dell'Assessorato Territorio ed Ambiente prot. 4723, del 19/03/2021;
- A.40. Che con nota pro. 18755, del 10/06/2021 il Commissario ad Acta ing. C. Pulvirenti comunicava al TAR di Catania che il procedimento di variante urbanistica era pronto per l'adozione avendo ottenuto tutti i pareri propedeutici di legge e, pertanto, chiedeva la proroga del mandato per la l'adozione dell'atto deliberativo;
- A.41. Che con Ordinanza n. 2468/2021, del 26/07/2021 è stato prorogato il mandato del Commissario ad Acta per la definizione della variante urbanistica suddetta, con scadenza fissata per 31 dicembre 2021;
- A.42. Che con nota prot. 42141, del 13/12/2021, il Commissario ad Acta, ing. Cosimo Pulvirenti ha chiesto una proroga di 20 gg per il completamento dell'attività;
- A.43. Che il Tribunale Amministrativo di Catania si pronunciava in merito alla sopracitata richiesta di proroga, con l'ordinanza collegiale n. 1161/2022, concedendo al Commissario ad Acta, ing. Cosimo Pulvirenti, una proroga dei termini per l'espletamento dell'attività di 60 giorni, con scadenza fissata per il 25/06/2022;
- A.44. Visti gli elaborati tecnici predisposti dall'ufficio, composti da:
- 1) Relazione Tecnica;
  - 2) Tav. 1 – Inquadramento Territoriale;
  - 3) Tav. 2 – Individuazione Area e stralcio catastale;
  - 4) Tav. 3 – Inquadramento Urbanistico dell'Area;
  - 5) Tav. 4 – Assegnazione Urbanistica al Terreno, foglio 74, particella 3190 e 3192;

#### B. Dato Atto:

- B.1. Che Il comune di Adrano è dotato di strumento urbanistico generale approvato con D. A. 828/88;

- B.2. Che il terreno di proprietà del sig. Moschitta Alfio, interessato dalla ritipizzazione urbanistica, identificato in catasto al foglio 74, particelle 3190 e 3192 ricade oltre che nella zonizzazione del P.R.G. anche nel piano di recupero delle zone abusivamente costruite "A Sud di Via Catania", approvato in variante allo strumento urbanistico vigente con delibera di C.C. n. 10, del 08/02/1994 e n. 46, del 08/05/1996;
- B.3. Che la parte del terreno che ricade nell'ambito della zonizzazione del P.R.G. è destinata a Verde pubblico stradale/ornamentale e sede stradale;
- B.4. Che la parte di terreno che ricade nell'ambito del suddetto piano di recupero delle zone abusivamente costruite "A Sud di Via Catania", ricade nella sede stradale;
- B.5. che il P.R.G. adottato dal Commissario ad Acta regionale con delibera n. 1/2011 ha ridefinito la destinazione urbanistica della zona interessata dai fondi di proprietà del sig. Moschitta Alfio, coerentemente con le indicazioni della Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Catania;
- C. Ritenuto di assegnare la destinazione urbanistica al terreno identificato in catasto al foglio 74, particelle 3190 e 3192 (Aree con Reperti Archeologici e sede stradale), tenuto conto del contesto comprensoriale unitario, così come disposto dalla sentenza del TAR 795/09, non trovandosi allo stato alcun motivo di ordine tecnico per discostarsi dalle conclusioni a cui sono pervenuti la Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Catania, i progettisti del P.R.G. e il Commissario ad Acta regionale con l'adozione del piano avvenuta con la delibera 1/2011;
- D. Atteso che a seguito dell'entrata in vigore della legge reg. n. 19, del 06 agosto 2020, sono state abrogate le disposizioni normative previgenti in materia, con particolare riferimento alla legge reg. 71/78 e ss. mm. ii.;
- E. Rilevato che:
- E.1. il legislatore regionale all'articolo 53 della suddetta legge reg. 19/2020, modificato dall'art. 5, comma 2, della legge reg. 30/12/2020, n. 36 ha previsto un "regime transitorio della pianificazione urbanistica";
- E.2. detto regime transitorio, specificamente prevede che "I piani territoriali ed urbanistici e le loro varianti, nonché i progetti da realizzare in variante ai suddetti piani, ove depositati e non ancora adottati e approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono secondo la disciplina normativa previgente;
- E.3. l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Urbanistica con circolare n. 1/2020, prot. 13076 del 24/09/2020 ha chiarito che "Rientrano nella nozione di "piani territoriali" tutti gli atti di governo del territorio (piani e programmi) che assumono rilevanza economica, siano essi sovracomunali, regionali, nazionali o comunitari (PSR, FEARS, FESR, ecc.). in particolare, continuano ad essere esaminati sulla base della disciplina normativa previgente anche tutti gli interventi presentati sulla base di bandi pubblicati prima dell'entrata in vigore della legge; ciò a garanzia del legittimo affidamento che tali procedure, già avviate, hanno prodotto nei confronti dei privati cittadini. Rientrano nella nozione di "piani urbanistici" richiamati dalla norma, oltre che gli strumenti urbanistici generali dei comuni (ivi compreso lo schema di massima del P.R.G.) dei liberi consorzi comunali e della città metropolitane, anche tutti i piani attuativi delle previsioni degli stessi o in variante, siano essi di iniziativa pubblica che privata";
- F. Visti
- F.1. la circolare dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente n. 3/2021, prot. 5447, del 01/04/2021 laddove in merito al regime transitorio di cui all'art. 53 della legge reg. 19/2020,



viene ulteriormente precisato che “i Piani Territoriali, i cui procedimenti di formazione, secondo la superiore norma, se depositati e non ancora adottati ed approvati alla data di entrata in vigore della stessa, dovranno seguire la disciplina normativa previgente. Appare opportuno precisare che ovviamente in detti procedimenti saranno comprese le procedure di Valutazione Strategica, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e del D.P.R. del 08/07/2014, n. 234, secondo le modalità operative adottate sino alla data di entrata in vigore della nuova legge di riforma”;

F.2. le linee guida per la redazione del Piano Urbanistico Generale Comunale di cui all’art. 25, comma 7 della legge reg. 19/2020, approvate con D.A. n. 116/Gab del 07/07/2021;

G. Dato Atto che:

G.1. le predette linee guida chiariscono che rimangono escluse dalla regolamentazione contenuta nelle citate linee guida “le attività di ritipizzazione urbanistica, a seguito di decadenza dei vincoli espropriativi, disposte ad hoc dagli organi di giustizia amministrativa e dall’Assessorato regionale del Territorio ed Ambiente”;

G.2. che dallo sviluppo degli atti sopra-riportato il procedimento può considerarsi nella fattispecie prevista al primo comma del predetto articolo 53, della legge reg. 19/2020 come modificato dall’art. 5, comma 2, della legge reg. 30/12/2020, n. 36;

G.3. che, pertanto, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 53, della legge 19/2020 e ss. mm. ii. il procedimento può essere concluso secondo la previgente normativa di cui alla legge reg. 71/78 e ss. mm. ii.;

H. Considerato che occorre procedere a una variante parziale al P.R.G. vigente e conseguentemente alla riclassificazione urbanistica del lotto di terreno distinto in catasto al foglio 74, particelle 3190 e 3192, attualmente in zona bianca per decadenza dei vincoli quinquennali;

I. Visti

I.1. il D.A. 828/88 con il quale è stato approvato il P.R.G. vigente del comune di Adrano;

I.2. il piano paesaggistico, approvato con D.A. n. 31/GAB del 3 ottobre 2018 e successivi atti modificativi D. A. 45/GAB, del 16/11/2018; D. A. 46/GAB, del 29/11/2019; D. A. 53/GAB, del 27/12/2018; D. A. 62/GAB, del 12/06/2019;

I.3. il D. Lgs. 267/00 e s. m. i.;

I.4. la legge reg. 71/78 ed in particolare l’art. 3, (Pubblicazione, osservazioni e opposizioni) come modificato dall’art. 45, della legge reg. 3/2016;

I.5. i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi della legge reg. 48/91, art. 1 lett. I) come modificato dall’art. 12 della L.R. n. 30, del 23/12/2000, allegati al presente atto.

I.6. il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.

I.7. l’O. R. EE. LL.;

PROPONE

1) Adottare la Variante puntuale di ritipizzazione urbanistica dell’area, distinta in catasto al foglio 74, particelle 3190 e 3192, promossa dalla ditta Moschitta Alfio in conformità ai pareri espressi sopraindicati e degli elaborati tecnici di seguito riportati:

Relazione Tecnica;  
Tav. 1 – Inquadramento Territoriale;  
Tav. 2 – Individuazione Area e stralcio catastale;  
Tav. 3 – Inquadramento Urbanistico dell'Area;  
Tav. 4 – Assegnazione Urbanistica al Terreno, foglio 74, particella 3190 e 3192;  
Rapporto Ambientale Preliminare.

attribuendo alla stessa la destinazione "Aree con Reperti Archeologici e sede stradale"

- 2) Dare mandato agli uffici competenti di provvedere alla pubblicazione del presente atto e di tutta la documentazione connessa, nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 3, della legge reg. 71/78, compresa la trasmissione all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della presente variante e della relativa documentazione per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 4 L.R. n. 71/1978;
- 3) Dare atto che il presente schema è soggetto a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito [www.comune.adrano.ct.it](http://www.comune.adrano.ct.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente";

ALLEGATI:

- 1) Relazione Tecnica;
- 2) Tav. 1 – Inquadramento Territoriale;
- 3) Tav. 2 – Individuazione Area e stralcio catastale;
- 4) Tav. 3 – Inquadramento Urbanistico dell’Area;
- 5) Tav. 4 – Assegnazione Urbanistica al Terreno, foglio 74, particella 3190 e 3192;
- 6) Rapporto Ambientale Preliminare;
- 7) Sentenza n. 795/2009 il TAR di Catania;
- 8) Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania n. 443/2010;
- 9) Relazione del 22/09/2010, prot. 1164, il Responsabile del 1 Servizio della III A. F.
- 10) Verbale insediamento Commissario ad Acta del 10 Settembre 2010;
- 11) Nota prot. 1165/III/A.F./1°Serv. Del 22/09/2010;
- 12) Nota prot. 4720 del 21/12/2010;
- 13) Nota prot. 630/U.O.X del 25/10/2010;
- 14) Nota prot. 69/III A.F. del 31/01/2010;
- 15) Verbale del 07/02/2011;
- 16) Nota prot. 3073 del 08/02/2011;
- 17) Nota prot. 18930 del 27/05/2014;
- 18) Nota prot. 12702 del 06/06/2014;
- 19) Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania n 1859 del 08/07/2015;
- 20) Nota 21947 del 27/07/2015;
- 21) Verbale di insediamento del Commissario ad Acta n 24024 del 18/08/2015;
- 22) Nota prot. 38463 del 03/12/2015;
- 23) Nota prot. 38465 del 03/12/2015;
- 24) Parere prot. 14218, del 27/01/2016 dell’ufficio del Genio Civile di Catania;
- 25) Nota Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania n. 1445 del 27/01/2016;
- 26) Nota prot. 5662 del 24/02/2016;
- 27) Nota prot. 9474 del 30/03/2016;
- 28) Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania n°1952/2016;
- 29) Nota del 24/05/2018;
- 30) Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania n° 958 /2019
- 31) Verbale insediamento Commissario ad Acta prot. 29868 del 18/09/2019;
- 32) Nota prot. 64357 del 13/11/2019;
- 33) Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania n°3158/2019;
- 34) Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania n°619/2019;
- 35) Ricevuta del 15/06/2020 – Inserimento nel portale Valutazione Ambientale dell’Assessorato Territorio ed Ambiente del Rapporto Ambientale Preliminare,
- 36) Nota dell’Assessorato Territorio ed Ambiente prot. 9153 del 25/06/2020;
- 37) Nota del Commissario ad Acta 22046 del 06/07/2020;
- 38) Nota dell’Assessorato Territorio ed Ambiente prot. 13496 del 05/10/2020;
- 39) Nota del Responsabile del VII Settore prot. 5066 del 17/02/2021;
- 40) D.D.G. 47 del 18/03/2021;


- 41) Nota prot. 4723 19/03/2021 - Trasmissione D.D.G. 47 del 18/03/2021
- 42) Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania n°2468/2021;
- 43) Nota prot.42141 del 30/12/2021-Richiesta proroga Commissario ad Acta;
- 44) Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania n°1161/2022;

**Regolarità procedimento**

*Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della l.r. 10/91 si attesta che nella formulazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto sono state valutate le condizioni di ammissibilità i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata seguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.*

**f.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*(Dott. Ing. Rosario Gorgone)*



**Controllo di regolarità amministrativa e contabile**


*Ai sensi dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e degli art. 6 e 7 del Regolamento sui controlli interni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 15/03/2013, così come modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.11 del 05/05/2015)*

**1) Parere di regolarità tecnica art. 6 del Regolamento sui controlli interni**

*Si esprime parere FAVOREVOLE e in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto ai sensi dell'art.6, del Regolamento sui controlli interni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 15/03/2013, così come modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.11 del 05/05/2015.*

*Il Responsabile del VII Settore*

*(dott. Ing. Rosario Gorgone)*




**2) Parere di regolarità tecnica art. 7 del Regolamento sui controlli interni**

*Si esprime parere FAVOREVOLE e in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto ai sensi dell'art.7, del Regolamento sui controlli interni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 15/03/2013, così come modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.11 del 05/05/2015*

**f.to il sostituto del Responsabile del IV Settore**

*(Dott.sa. Maria Garofalo)*



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, a far data dal

10 GIU 2022

e vi è rimasta sino al

24 GIU 2022

Adrano, 05 LUG 2022

**Il Responsabile della Pubblicazione**

(*Agatina Zignale*)

**Il Segretario Generale**

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

*Dott.ssa Agata Rosano*

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Generale visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

, essendo:

( ) Atto immediatamente esecutivo (Art.12 - 2° co. L.r. n°44/91)

( ) Atto divenuto esecutivo (Art.12 - 1°co. - L.r. n°44/91)

Adrano, 05 LUG 2022

**Il Responsabile del Procedimento**

(*Cirialdo Giuseppa*)

**Il Segretario Generale**

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

*Dott.ssa Agata Rosano*